



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 10 del 08/11/2021

OGGETTO: Provvedimento di Sospensione dell'Attività Imprenditoriale con il 10% del Personale "In Nero" o in mancanza di sicurezza sul lavoro.

Ove in fase di ispezione gli Ispettori dovessero riscontrare che almeno il **10%** dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro - al momento dell'accesso - sia occupato senza preventiva comunicazione di assunzione, questi dovranno adottare necessariamente, fermo restando in questo caso la sanzione per "lavoro nero", un "provvedimento di sospensione" dell'attività imprenditoriale (cfr. nostra newsletter n. 6 del 25.10.2021). Stessa sorte sarà riservata all'imprenditore responsabile di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In quest'ultimo caso competenti all'emissione del provvedimento sono anche gli Ispettori delle A.S.L. Limitatamente ai provvedimenti adottati in materia di prevenzione incendi provvede il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Questo il quadro a partire dal 22 ottobre scorso. È quanto prevede il nuovo art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, totalmente riscritto dall'art. 13, comma 1, lettera "d", del D.L. 21.10.2021 n. 146 (cd. Decreto Fiscale). Nell'allegato "1" al predetto decreto, che si trasmette unitamente a questa informativa, sono elencate le fattispecie di violazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro legittimanti, oltre l'applicazione della prevista sanzione, l'emissione del provvedimento di sospensione. L'atto cautelare non potrà essere adottato nel caso in cui venga accertata la presenza sul luogo di lavoro di un solo dipendente e, stante il tenore letterale della norma, nei confronti dei soggetti "non imprenditori" (Studi Professionali, Associazioni etc.).

La sospensione decorre dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo all'accertamento, salvo non si debba anticipare o posticipare questo termine per ragioni legate a situazioni di pericolo imminente con conseguente rischio a danno di lavoratori o di terzi. L'atto può essere revocato, da parte dell'amministrazione che lo ha emesso, allorquando si ripristinino le normali condizioni di lavoro e vengano pagate le sanzioni previste.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi, in ipotesi di sospensione per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi, o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, in ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Si rimane, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale ulteriore ragguaglio dovesse rendersi necessario.

L'occasione è gradita per salutarVi cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINU

Allegati: Elenco violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con relative sanzioni, legittimanti il provvedimento di sospensione.

Allegato I

(articolo 13, comma 1, lett.g)

Sostituisce l'*Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

"ALLEGATO I

(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione attività	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000